

COMUNE DI TRAVO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 27

ADUNANZA DEL 10/04/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione bando di concorso per l'accesso al fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione ex art. 11 L. n. 431/1998


L'anno duemiladiecì addì dieci del mese di Aprile alle ore 11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1 - ALBASI LODOVICO	SI	
2 - VALLA ROBERTA	SI	
3- GUASTONI GILBERTO	SI	
4- MAZZOCCHI LUIGI	SI	
5- TAGLIAFERRI PIETRO	SI	
	5	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Ferdenzi Adriano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Albasi Lodovico nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Trasmessa per competenza all'ufficio: Segreteria Ufficio Tecnico Ragioneria Tributi
 Anagrafe Altro : _____



OGGETTO: Approvazione bando di concorso per l'accesso al fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione ex art. 11 L. n. 431/1998

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 9 Dicembre 1998 n. 431 così come modificata dalla L. n. 21 del 08.02.2001:

VISTI gli artt. 38 e 39 della L.R. 24 del 09.08.2001;

VISTA la deliberazione di della Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009 che disciplina l'erogazione, da parte dei Comuni, dei contributi previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 a favore dei conduttori con reddito limitato ed alta incidenza del canone di locazione, in attuazione dei requisiti minimi per l'accesso al fondo fissati con DM 7 giugno 1999;

ATTESO che si rende necessario approvare, anche per l'anno 2010, il bando di concorso per l'erogazione dei contributi integrativi a carico del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indicando i criteri e fissando i requisiti conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti;

VISTO lo schema del bando allegato alla presente delibera e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa, l'allegato bando di concorso per l'accesso al fondo delle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 così come modificato dalla L. n. 21 del 08.02.2001, e deliberazione G.R. n. 2430/09, da pubblicarsi all'albo pretorio con decorrenza dal 15/04/2010 e con termine al 19/06/2010;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Sociali l'adozione di tutti gli atti conseguenti di gestione
3. di dichiarare con separata ed unanime votazione urgente ed immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del citato art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;.



PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere , FAVOREVOLE ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo li 20/04/20

IL RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO

Luigi Moracchi

[Signature]



Bando di Concorso per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98 e della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna progr.n. 2430 del 28.12.2009 è indetto un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

RISORSE

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:

- risorse statali
- risorse regionali
- risorse comunali

DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi Del D.Lgs.286/98, così come modificato dalla legge n. 189 del 30/07/2002.
- b) Residenza anagrafica nel Comune di Travo alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
- c) non essere assegnatario di un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica;
- d) non essere assegnatario di un alloggio comunale. **Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:**
contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 e della Legge n. 359/92;

titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione, corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;

- e) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Travo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate.
Non sono ammissibili i contratti ad "uso foresteria". E' ammissibile l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato presso l'Ufficio delle Entrate.

Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti ad imposta di Registro i **contratti verbali** ed in forma scritta, **anche di sublocazione**, nonché relative **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite**.

Qualora la domanda d'ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio delle Entrate, entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

- f) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo d'inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento d'attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione, ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante.

- g) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:
- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote, prese singolarmente, non siano superiori al 50%
 - alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio

QUESTI REQUISITI DEVONO PERMANERE IN CORSO D'ANNO.

I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE d), e), f) SI RIFERISCONO AL SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

- h) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti entro i valori di seguito indicati:

		VALORE ISE EURO	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia A		Fino a 11.920,00	Non inferiore al 14%
Fascia B	VALORE ISEE EURO		
	Non superiore a 17.155,00	Da 11.920,01 a 34.310,00	Non inferiore al 24%

- i) **Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto h) risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:**
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
 - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Tali condizioni non sono tra loro cumulabili.
- L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)**
- l) Valore ISE non superiore a Euro 34.310,00; Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, tale limite è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE h), i), l) sono desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000 e dal DPCM del 18 maggio 2001, l'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, valevole per questo Bando di Concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata(730 2009 o Modello Unico 2009), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD 2009) se non è stata presentata la dichiarazione.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale progr.n. 2430 del 28.12.2009 ed ai soli fini del Fondo per la locazione, non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale calcolata secondo quanto sopra riportato, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale

eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 403/98, compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Travo in distribuzione con le relative istruzioni, presso la sede comunale Uff. Segreteria e Uff. Assistente Sociale Tale domanda dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Segreteria o all'Ufficio Assistente Sociale oppure inviata a mezzo raccomandata A/R. al seguente indirizzo:

COMUNE DI TRAVO- FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -P.zza Trento n. 21 - 29020 TRAVO (PC)

dal giorno 15 Maggio , con scadenza il giorno 19 Giugno 2010 (farà fede la data del timbro postale), con allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

La domanda dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- estremi della registrazione del contratto di locazione ed ammontare del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori nonché, per i soci delle cooperative a proprietà indivisa, copia dell'atto di assegnazione in godimento;
- dichiarazione di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- dichiarazione di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale;
- fotocopia del contratto di locazione e fotocopia ultima bolletta d'affitto pagata al momento della domanda.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000:

Fascia	Incidenza canone annuo/ reddito familiare ai fini ISE	Entità del contributo
FASCIA A	non inferiore al 14%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo massimo di 3.100,00 Euro
FASCIA B	non inferiore al 24%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo massimo di 2.325,00 Euro

Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite di 580,00 Euro, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale limite.

Il contributo sarà erogato, in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al possesso dei requisiti, con decorrenza 1.1.2010.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a 50,00 Euro non si procederà all'erogazione.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il qual è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge n.392/1978.

Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della deliberazione comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ACCERTAMENTI DEL COMUNE

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale progr.n. 577 del 27.04.2009 (allegato A), assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui al punto 4.2 del succitato allegato A) di un valore non superiore al 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF).

ALTRE DISPOSIZIONI

Entro il 08/09/2010, il Comune invierà alla Regione Emilia Romagna una comunicazione contenente il numero delle domande suddiviso per fasce e l'importo del contributo teorico da erogare.

Una volta completata l'istruttoria delle domande e soltanto dopo che la Regione Emilia Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale stabilirà la percentuale di contributo da erogare. Subito dopo si provvederà a comunicare a tutti i richiedenti - a mezzo lettera - l'esito della richiesta.

Con la stessa lettera, nel caso di esito positivo, si comunicherà l'importo del contributo, le modalità ed i tempi dell'erogazione. Sarà comunicato, inoltre, il termine e le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni. Decorso tale termine, il provvedimento s'intenderà definitivo.

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, può:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dall'ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermi restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e, ferme restando le percentuali minime di incidenza ed i limiti massimi di contributo,
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo. Il canone annuo di riferimento sarà al lordo della eventuale riduzione di cui al precedente punto "ENTITA' DEL CONTRIBUTO"

Le precedenti facoltà del Comune sono tra loro cumulabili.


Ai sensi dell'art. 26 della L. 15/1968 e succ. mod. ed int. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. n. 675/96.

Il Comune di Travo non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla Residenza Comunale, 15/05/2010

F.to Il Responsabile Servizi Sociali
Lucia Mazzocchi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Albasi Lodovico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 15/04/10 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Travo li 15/04/10

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 15/04/10



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata comunicata nello stesso giorno di inizio pubblicazione
 - ai capigruppo consiliari (art. 125 1 D.Lgs. 267/00),
 - al Prefetto (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/00);
- è stata trasmessa al competente Organo di Controllo in data _____ con Prot. N. _____ a seguito di:
 - iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.Lgs. 267/00,
 - richiesta dei Consiglieri, per il controllo nei limiti dell'illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 127 commi 1-2 D.Lgs. 267/00.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/04/10

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00;

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto

dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindi giorni consecutivi dal 15/04/10

al 30/04/10.

Travo li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Adriano Ferdenzi